



Sommario

I Atti legislativi

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2015/254 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2015, che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari ⁽¹⁾** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/255 della Commissione, del 13 febbraio 2015, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marchfeldspargel (IGP)]** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/256 della Commissione, del 13 febbraio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Comté (DOP)]** 9
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/257 della Commissione, del 13 febbraio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca (DOP)]** 10
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/258 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 14**
- ★ **Decisione (PESC) 2015/260 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani 29**

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2015/254 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 febbraio 2015

che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione è impegnata a raggiungere un quadro normativo semplice, chiaro, solido e prevedibile per imprese, lavoratori e cittadini.
- (2) La direttiva 93/5/CEE del Consiglio ⁽³⁾ mira a garantire la regolarità dei lavori del comitato scientifico dell'alimentazione umana, promuovendo il sostegno scientifico da parte degli Stati membri a tale comitato e organizzando la cooperazione con gli organismi nazionali pertinenti relativamente a questioni scientifiche in tema di sicurezza dei prodotti alimentari.
- (3) A norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, i compiti del comitato scientifico dell'alimentazione umana di cui alla direttiva 93/5/CEE sono stati trasferiti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e tali compiti sono attualmente disciplinati dal regolamento (CE) n. 178/2002.
- (4) La decisione 97/579/CE della Commissione ⁽⁵⁾ che istituiva il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stata abrogata dalla decisione 2004/210/CE della Commissione ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU C 451 del 16.12.2014, pag. 157.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 gennaio 2015.

⁽³⁾ Direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 97/579/CE della Commissione, del 23 luglio 1997, che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari (GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18).

⁽⁶⁾ Decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).

- (5) A norma del regolamento (CE) n. 178/2002, l'EFSA è altresì diventato l'organo competente per promuovere la cooperazione scientifica con gli Stati membri e gli organismi nazionali pertinenti operanti nei settori di competenza dell'EFSA. In particolare, l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 178/2002 dispone che l'EFSA deve agire in stretta cooperazione con gli organi competenti degli Stati membri e che gli Stati membri devono collaborare con l'EFSA per garantire il conseguimento della sua missione.
- (6) È opportuno pertanto abrogare la direttiva 93/5/CEE in quanto obsoleta,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 93/5/CEE è abrogata.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 febbraio 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, l'11 febbraio 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

La presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/255 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2015

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marchfeldspargel (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Austria relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Marchfeldspargel», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione ⁽²⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 564/2002 ⁽³⁾.
- (2) La domanda è intesa a modificare il disciplinare inserendovi un diverso organismo di controllo.
- (3) La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Marchfeldspargel» è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 564/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che modifica alcuni elementi del disciplinare di due denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e che modifica alcuni elementi del disciplinare di una denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod) (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 7).

Articolo 2

Il documento unico consolidato che riepiloga gli elementi principali del disciplinare è riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

ALLEGATO I

Nel disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Marchfeldspargel» sono approvate le seguenti modifiche.

- Al punto 5, lettera g) del disciplinare, l'organismo di controllo indicato, il Landeshauptmann von Niederösterreich, è sostituito dall'organismo di controllo privato seguente:

SGS Austria Controll-Co.GesmbH

Diefenbachgasse 35

1150 Vienna

AUSTRIA

Tel. + 43-1-512 25 67-0

Fax (00 43 1) -512 25 67 -9

E-mail: sgs.austria@sgs.com

- Il nome dell'organizzazione richiedente è stato così modificato:

«Verein Genuss Region Marchfeldspargel g.g.A.»

ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO CONSOLIDATO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (*)

«MARCHFELDSPARGEL»

N. CE: AT-PGI-0217-01213 — 11.3.2014

IGP (X) DOP ()

1. Denominazione

«Marchfeldspargel»

2. Stato membro o paese terzo

Austria

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

I turioni (= germogli di asparagi «*Asparagus officinalis* L.») devono essere interi, sani, non danneggiati da un lavaggio inadeguato, puliti, di aspetto e odore freschi, esenti da parassiti e danni causati da roditori o insetti, ammaccature o umidità esterna anormale e privi di odore e/o sapore estranei. Il taglio praticato alla base dell'asparago deve essere quanto più netto possibile. Inoltre i turioni non devono essere vuoti, spaccati o pelati. Sono tollerate, in misura limitata, piccole spaccature sopraggiunte dopo la raccolta. I «Marchfeldspargel» hanno un gusto d'asparago marcato e delicato, leggermente amarognolo. Al gusto non devono essere amari o fibrosi.

Gli asparagi sono suddivisi in quattro gruppi in funzione della colorazione:

- asparagi bianchi,
- asparagi violetti: l'apice è di colore da rosato a violetto-porpora e una parte del turione presenta una colorazione bianca,
- asparagi violetto-verdi: in parte violetti e con colorazione verde,
- asparagi verdi: l'apice e la maggior parte del turione devono presentare una colorazione verde.

La lunghezza massima ammessa è di 22 cm per gli asparagi bianchi e violetti e di 25 cm per gli asparagi violetto-verdi e verdi.

Varietà:

- varietà tedesche: Ruhm von Braunschweig, Schwetzingen Meisterschuss, Huchels Auslese, Lukullus, Vulkan, Presto, Merkur, Hermes, Eposs, Ravel, Ramos;
varietà di asparagi verdi (privi di antociani): Spaganiva, Schneewittchen, Schneekopf;
- varietà olandesi: Venlim, Carlim, Gijnlim, Boonlim, Backlim, Thielim, Horlim, Prelim, Grolim;
- varietà francesi: Larac, Cito, Aneto, Desto, Selection «Darbonne n. 4», Selection «Darbonne n. 3», Jacq. Ma. 2001, Jacq. Ma. 2002, Andreas, Dariana, Cipres, Viola;
- varietà americana: Mary Washington.

(*) GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

3.3. *Materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

—

3.4. *Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)*

—

3.5. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

—

3.6. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.*

I «Marchfeldspargel» sono confezionati in mazzi saldamente legati, disposti a strati in confezioni unitarie o in piccole confezioni. La calibrazione è determinata dal diametro, conformemente al disciplinare. Il contenuto di ogni confezione o di ogni mazzo deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente asparagi della stessa origine, qualità e colorazione. Il confezionamento è effettuato esclusivamente con materiali in grado di proteggere dall'umidità e dalla luce e di garantire una chiusura ermetica.

Un sistema speciale di trasporto garantisce la distribuzione degli asparagi in tutta l'Austria entro 24 ore dalla raccolta.

3.7. *Norme specifiche in materia di etichettatura*

Logo comune; la denominazione protetta «Marchfeldspargel», nonché il nome, l'indirizzo, il tipo di colorazione, la classe, il calibro, il peso e il numero di confezioni.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

Marchfeld: la pianura fertile situata ad est di Vienna tra il Danubio e la Morava (in tedesco: March), delimitata a sud dal Danubio, ad est dalla Morava, a nord dalle colline del Weinviertler Hügelland, ad ovest dai confini della città di Vienna.

5. Legame con la zona geografica

5.1. *Specificità della zona geografica*

La regione di Marchfeld risente moderatamente del clima delle steppe pannoniche e presenta tipi di suolo particolari (suoli fluviali, terre nere, suoli colluviali e alluvionali ad elevato tenore di humus e con tenori variabili di argilla e di loess). Insieme alla Stiria sudorientale, essa gode del più lungo periodo di soleggiamento di tutta l'Austria e fa parte delle regioni più calde del paese. Dal 19° secolo la regione di Marchfeld occupa una posizione di rilievo nella coltura dell'asparago (all'epoca della monarchia austroungarica, la corte imperiale di Vienna si approvvigionava da alcuni produttori della zona); gli orticoltori di questa regione vantano quindi una lunga esperienza nella coltura dell'asparago. Le favorevoli condizioni di produzione che caratterizzano la regione di Marchfeld favoriscono il rispetto dei criteri ecologici.

5.2. *Specificità del prodotto*

I «Marchfeldspargel» sono caratterizzati da un aroma d'asparago del tutto particolare, contengono meno sostanze amare rispetto ai prodotti simili e sono eccezionalmente teneri.

5.3. *Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)*

Le condizioni climatiche, associate ai particolari tipi di suolo, sono ideali per la coltura dell'asparago. Le temperature medie particolarmente miti e un grado di umidità sufficiente offrono condizioni molto favorevoli per le colture. L'asparago nella sua forma selvatica è quindi originario della regione di Marchfeld. La lunga esperienza degli orticoltori della regione di Marchfeld contribuisce a garantire che vengano coltivate soltanto le varietà più confacenti alle particolari condizioni di produzione. Trattandosi di varietà particolarmente adatte alle condizioni pedologiche, i «Marchfeldspargel» contengono pochissime sostanze amare. Inoltre i turioni dei «Marchfeldspargel» vengono raccolti più spesso rispetto ai prodotti simili, per cui risultano scarsamente legnosi.

I «Marchfeldspargel» godono peraltro di un'eccellente reputazione. Alle manifestazioni di apertura della stagione degli asparagi di Marchfeld, in occasione delle quali viene eletta la «reginetta degli asparagi di Marchfeld», partecipano infatti celebrità del mondo della politica, degli affari e della cultura.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006

<http://www.patentamt.at/Media/Marchfeldspargel.pdf>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/256 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 2015****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Comté (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Comté», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 828/2003 ⁽³⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Comté» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GUL 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 828/2003 della Commissione, del 14 maggio 2003, che modifica taluni elementi dei disciplinari di sedici denominazioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon o Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d'Or o Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Epoisses de Bourgogne, Brocciu corse o Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence) (GUL 120 del 15.5.2003, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU C 356 del 9.10.2014, pag. 54.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/257 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 2015****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Polonia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«Fasola z Doliny Dunajca», registrata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1073/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«Fasola z Doliny Dunajca» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1073/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca (DOP)] (GU L 278 del 25.10.2011, pag. 3).

⁽³⁾ GU C 352 del 7.10.2014, pag. 17.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/258 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	116,3
	IL	80,8
	MA	86,6
	TR	123,9
	ZZ	101,9
0707 00 05	EG	191,6
	TR	190,1
	ZZ	190,9
0709 93 10	MA	195,0
	TR	235,6
	ZZ	215,3
0805 10 20	EG	53,2
	IL	69,8
	MA	45,8
	TN	51,5
	TR	68,7
	ZZ	57,8
0805 20 10	IL	136,1
	MA	100,7
	ZZ	118,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	EG	93,4
	IL	146,9
	JM	118,8
	MA	114,4
	TR	72,6
	US	148,9
	ZZ	115,8
	ZZ	115,8
0805 50 10	EG	41,3
	TR	58,9
	ZZ	50,1
0808 10 80	BR	67,1
	CL	94,6
	US	169,6
	ZZ	110,4

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0808 30 90	CL	133,1
	CN	72,5
	ZA	90,1
	ZZ	98,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2015/259 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2015

a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.
- (2) La strategia dell'UE sottolinea il ruolo cruciale della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche sulla loro distruzione («CWC») e dell'OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche. Nell'ambito della strategia dell'UE, l'Unione si è impegnata ad operare per l'adesione universale ai principali trattati e accordi in materia di disarmo e non proliferazione, tra i quali la CWC. Gli obiettivi della strategia dell'UE sono complementari a quelli perseguiti dall'OPCW, nel contesto della responsabilità di quest'ultima per l'attuazione della CWC.
- (3) Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/797/PESC ⁽¹⁾ sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW e, dopo la sua scadenza, l'azione comune 2005/913/PESC ⁽²⁾, che a sua volta è stata seguita dall'azione comune 2007/185/PESC ⁽³⁾. L'azione comune 2007/185/PESC è stata seguita dalla decisione 2009/569/PESC ⁽⁴⁾ e dalla decisione 2012/166/PESC ⁽⁵⁾ che scade il 31 gennaio 2015.
- (4) L'Unione deve continuare a fornire siffatta assistenza intensiva e mirata all'OPCW nel contesto dell'attuazione pratica del capitolo III della strategia dell'UE. Si rendono necessarie ulteriori attività che promuovano la piena attuazione della CWC, come anche attività che migliorino la preparazione degli Stati parte della CWC («Stati parte») a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche tossiche, la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche e la capacità dell'OPCW di adattarsi agli sviluppi nel settore scientifico e tecnologico. Le misure connesse con l'universalizzazione della CWC dovrebbero continuare ad essere adattate e mirate al numero in diminuzione di Stati che non aderiscono alla CWC.
- (5) Dall'8 al 19 aprile 2013 si è svolta all'Aia, Paesi Bassi, la terza sessione speciale della conferenza degli Stati parte incaricata della revisione del funzionamento della CWC. L'Unione ha espresso sostegno alla relazione finale della conferenza, che ha affrontato tutti gli aspetti della CWC e formulato raccomandazioni importanti sulla sua attuazione. Le raccomandazioni comprendono anche gli obiettivi prioritari per l'Unione di cui al considerando 4 e alla strategia dell'UE. Il sostegno all'attuazione di tali raccomandazioni è fondamentale per assicurare che la CWC continui ad essere rilevante e per prevenire il riapparire delle armi chimiche.

⁽¹⁾ Azione comune 2004/797/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63).

⁽²⁾ Azione comune 2005/913/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34).

⁽³⁾ Azione comune 2007/185/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2007, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 10).

⁽⁴⁾ Decisione 2009/569/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 96).

⁽⁵⁾ Decisione 2012/166/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 87 del 24.3.2012, pag. 49).

- (6) L'Unione ha fornito sostegno politico, finanziario e in natura alle operazioni congiunte ONU-OPCW in Siria che miravano alla distruzione totale delle armi e degli agenti chimici siriani. L'Unione è determinata a sviluppare gli insegnamenti appresi dall'esperienza in Siria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di dare applicazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE, l'Unione sostiene le attività svolte dall'OPCW, con i seguenti obiettivi:

- potenziare le capacità degli Stati parte nell'ottemperare agli obblighi previsti dalla CWC,
- migliorare la preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche tossiche,
- rafforzare la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche,
- sostenere la capacità dell'OPCW di adattarsi agli sviluppi nel settore scientifico e tecnologico,
- promuovere l'universalità incoraggiando gli Stati non parte ad aderire alla CWC.

2. In detto contesto, le attività svolte per i progetti dell'OPCW a cui l'Unione fornisce sostegno, che sono conformi alle misure previste dalla strategia dell'UE, sono le seguenti:

Progetto I — Attuazione a livello nazionale, verifica e universalità

Attività:

- corso regionale di formazione per le autorità doganali degli Stati parte sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della CWC,
- aggiornamento degli strumenti di teledidattica per le autorità nazionali/i soggetti interessati associati,
- sostegno allo sviluppo di piani di «promozione» per aumentare la consapevolezza sull'attuazione nazionale della CWC,
- valutazione della capacità di attuazione da parte delle autorità nazionali,
- programma di affiancamento,
- laboratorio giuridico per gli Stati parte caraibici e centroamericani,
- rafforzamento delle capacità di formazione per gli ispettori e gli esperti del segretariato tecnico dell'OPCW,
- modernizzazione dei sistemi di gestione delle informazioni per l'ufficio verifica dell'OPCW,
- visite di rappresentanti del consiglio esecutivo e di osservatori degli Stati parte con economie in via di sviluppo ad impianti di distruzione delle armi chimiche,
- attuazione degli insegnamenti tratti dalla missione in Siria.

Progetto II — Cooperazione internazionale

Attività:

- corsi di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche,
- sensibilizzazione dell'industria,
- Laboratori sulla gestione della protezione e sicurezza chimiche.

Progetto III — Scienza e tecnologia

Attività:

- informatica chimica per agevolare la collaborazione internazionale,
- valutazione degli sviluppi in materia di scienza e tecnologia,

- usi molteplici della chimica: comprendere gli aspetti di sicurezza degli sviluppi tecnologici,
- sostegno ai gruppi temporanei del comitato scientifico consultivo dell'OPCW («comitato scientifico consultivo»),
- sviluppo di metodi analitici standardizzati per l'analisi delle tossine biologiche.

Progetto IV — Preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche

Attività:

- formazione sull'assistenza e la protezione regionali — Asia centrale,
- esercitazione regionale di coordinamento sulla fornitura di assistenza,
- laboratori sull'assistenza e la protezione regionali,
- esercitazioni di simulazione.

Progetto V — Universalità e sensibilizzazione

- traduzione e divulgazione di strumenti e materiale didattici e di sensibilizzazione,
- allestimento di una mostra sull'OPCW,
- sensibilizzazione dei giovani,
- agevolazione dell'universalità per gli Stati non parte affinché aderiscano alla CWC,
- sostegno per la partecipazione delle ONG alle attività dell'OPCW,
- sostegno allo sviluppo e alla promozione delle serie di documentari audiovisivi «Fires».

Progetto VI — Programma per l'Africa

- forum regionale dei soggetti interessati/autorità nazionale,
- corso regionale di formazione per le autorità doganali degli Stati parte sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della CWC,
- fornitura di materiale accademico/informativo sulla CWC,
- sinergie e partenariato a favore di un'attuazione efficace,
- corsi di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche,
- sensibilizzazione dell'industria
- gestione della protezione e della sicurezza chimica.

In allegato figura una descrizione particolareggiata delle summenzionate attività svolte dall'OPCW a cui l'Unione fornisce sostegno.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. All'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, provvede il segretariato tecnico dell'OPCW («segretariato tecnico»). Esso svolge i suoi compiti sotto la responsabilità e il controllo dell'AR. A tal fine l'AR conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2 528 069 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il segretariato tecnico. L'accordo stipula che il segretariato tecnico deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione, in funzione della sua entità, nonché specificare le misure atte a facilitare lo sviluppo di sinergie ed evitare la duplicazione delle attività.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile successivamente al 17 febbraio 2015. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dal segretariato tecnico. Sui rapporti dell'AR si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS

ALLEGATO

Sostegno dell'Unione alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**Progetto I — Attuazione a livello nazionale e verifica***Obiettivi*

- potenziare la capacità degli Stati parte nell'ottemperare agli obblighi previsti dalla CWC,
- sostenere la non proliferazione delle armi chimiche tramite le misure di verifica e attuazione previste nella CWC,
- far avanzare e assicurare l'eliminazione delle scorte di armi chimiche e degli impianti di produzione, in funzione delle misure di verifica contenute nella CWC.

Scopi

Scopo 1 (Attuazione nazionale)

- rafforzare la capacità degli Stati parte di attuare efficacemente la CWC a livello nazionale,
- aumentare il numero di Stati parte capaci di un'attuazione nazionale efficace a livello tanto quantitativo quanto qualitativo,
- migliorare la comprensione e la consapevolezza delle autorità nazionali in merito alle questioni connesse alla CWC nell'ottica di una collaborazione e un sostegno di buon livello,
- aumentare il numero di Stati parte in grado di concepire e redigere le norme da approvare successivamente,
- efficacia delle autorità doganali nel controllo e monitoraggio del commercio di sostanze chimiche.

Scopo 2 (Verifica)

- rafforzare l'efficacia e la qualità dei corsi di formazione impartiti agli ispettori e agli esperti dell'OPCW,
- migliorare i processi operativi e la qualità dell'informazione del sistema di gestione delle informazioni per l'ufficio verifica dell'OPCW; acquisire l'abilità di utilizzare tecniche attuali di analisi delle informazioni,
- gli Stati parte sono in grado di verificare i progressi realizzati nella distruzione completa delle scorte di armi chimiche e possono individuare e affrontare i relativi problemi al fine di pervenire rapidamente a tal fine; essi confidano maggiormente nel fatto che siano avviate iniziative tangibili e concrete per pervenire alla distruzione completa delle armi chimiche da parte dei loro detentori,
- maggiore adattabilità dell'OPCW in futuro di fronte a situazioni analoghe alla missione in Siria; rafforzamento del regime e delle attività di verifica; migliori relazioni con le organizzazioni partner internazionali.

Risultati

Risultato 1 (Attuazione nazionale)

- le autorità doganali migliorano le loro competenze relative a un'applicazione efficace dei dazi concernenti l'importazione/l'esportazione di sostanze chimiche classificate, nonché il loro coordinamento con le autorità nazionali,
- il personale delle autorità nazionali e i soggetti interessati associati dispongono di informazioni corrette e aggiornate in formato elettronico per un effettivo apprendimento,
- le autorità nazionali dispongono di strumenti di pianificazione sistematica per l'efficace attuazione delle iniziative nazionali,
- le autorità nazionali dispongono di informazioni approfondite sulla situazione in corso e le specifiche necessità e compiono progressi verso la creazione di capacità per pianificare un'efficace attuazione a livello nazionale,

- gli Stati parte oggetto di affiancamento rafforzano la loro capacità di attuazione e operano in coordinamento con lo Stato parte che li affianca,
- gli Stati parte capiscono e conoscono meglio le procedure da seguire nella legislazione nazionale per soddisfare gli obblighi della CWC.

Risultato 2 (Verifica)

- la competenza e il know-how degli ispettori e degli esperti dell'OPCW nella gestione delle sostanze chimiche classificate della tabella 1 sono mantenuti a livelli adeguati,
- acquisizione di capacità aggiornate per il sistema di gestione delle informazioni per l'ufficio verifica dell'OPCW e disattivazione dei sistemi antiquati (sistemi legacy) fuori rete,
- gli Stati parte comprendono meglio i problemi e le difficoltà tecniche in ordine alla distruzione delle armi chimiche e confidano maggiormente nel fatto che siano avviate iniziative tangibili e concrete per pervenire alla distruzione completa delle scorte di armi chimiche,
- l'OPCW migliora la sua comprensione della missione in Siria, valutandone le implicazioni per il regime della CWC e incorporando gli insegnamenti tratti nelle procedure e prassi operative interne.

Attività

- 1) Corso regionale di formazione per le autorità doganali degli Stati parte sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della CWC

Il sostegno agli operatori doganali è stato fornito nel quadro dell'azione comune 2005/913/PESC, dell'azione comune 2007/185/PESC, della decisione 2009/569/PESC e della decisione 2012/166/PESC. In base all'esperienza acquisita, la sensibilizzazione degli operatori doganali sarà attuata attraverso corsi di formazione intesi a migliorare la raccolta e la trasmissione alle autorità nazionali dei dati sulle importazioni ed esportazioni delle sostanze chimiche classificate. La formazione impartita offrirà dimostrazioni ed esercitazioni dirette e pratiche e integrerà un elemento relativo alla «formazione dei formatori». La formazione sarà tenuta dall'ufficio di supporto all'attuazione del segretariato tecnico con la consulenza tecnica dell'ufficio dichiarazioni nella regione dell'America latina e dei Caraibi.

- 2) Aggiornamento degli strumenti di teledidattica per le autorità nazionali/i soggetti interessati associati

Il sostegno allo sviluppo di uno strumento di teledidattica per le autorità nazionali/soggetti interessati associati è stato fornito nel quadro della decisione 2012/166/PESC. Gli Stati parte hanno potuto accedere ai moduli di teledidattica ed utilizzarli dal 2013. Perché l'informazione e i materiali continuino ad essere rilevanti e utili, sarà condotta una valutazione del riscontro e delle raccomandazioni degli utenti e i risultati che ne derivano saranno impiegati per aggiornare e migliorare lo strumento. Ci si attende che la teledidattica sarà più ampiamente usata dagli Stati parte. Il segretariato tecnico sta valutando di rendere la teledidattica obbligatoria per alcune delle formazioni impartite dall'OPCW.

- 3) Sviluppo di un sostegno ai piani di «promozione»

Varie autorità nazionali hanno comunicato di incontrare difficoltà nell'ottenere una cooperazione e un sostegno di livello adeguato da determinate istituzioni interessate. Ciò è principalmente dovuto a una mancanza di comprensione e di sensibilizzazione in tema di CWC, degli obblighi e impegni che essa impone agli Stati parte. A causa di queste carenze sotto il profilo delle competenze, conoscenze ed esperienze nel settore della «promozione», le azioni intraprese in questo ambito mancano spesso di efficacia. È necessario sviluppare/migliorare i piani di promozione esistenti al fine di renderli più pratici e utili. Tali piani comprenderanno: istruzione e attività di sensibilizzazione, produzione di materiale pubblicitario, pacchetti informativi e progetti di piani d'azione. Saranno redatte linee guida e strategie propizie ad un'istruzione e una sensibilizzazione concrete a livello nazionale e regionale; gli Stati pilota le useranno come quadro di riferimento per l'elaborazione dei propri piani di promozione. Saranno approntati progetti pilota in tutte le regioni: Asia, America latina e Caraibi, Africa e Europa dell'Est.

- 4) Valutazione della capacità di attuazione nazionale

Le autorità nazionali dovrebbero essere in grado di dare attuazione efficace alla CWC. Alcune autorità nazionali necessitano di assistenza per poter svolgere il proprio ruolo con risultati soddisfacenti. Vari fattori possono incidere sui tali risultati. Affinché il segretariato tecnico possa fornire un sostegno tempestivo ed efficace, è fondamentale valutare la capacità di dette autorità per comprenderne meglio le necessità. In tutte le regioni saranno attuati programmi di valutazione. In particolare, la valutazione della capacità sarà condotta congiuntamente dal segretariato tecnico e dall'autorità nazionale interessata. I pertinenti servizi del segretariato tecnico condurranno un

esame documentale della situazione dello Stato per quanto attiene all'attuazione della CWC prima di effettuare una visita in loco per una valutazione fattuale. Nel corso della visita il gruppo terrà riunioni e consultazioni con le pertinenti agenzie. Ciascuna visita darà luogo a una relazione in cui saranno delineati gli sviluppi più significativi e un conseguente piano d'azione per lo sviluppo di capacità.

5) Programma di affiancamento

Il programma di affiancamento delle autorità nazionali è pensato per creare un partenariato tra un'autorità nazionale che ha conseguito risultati ed efficienza maggiori nell'attuazione degli obblighi previsti dalla CWC con un'altra che si colloca ad un livello inferiore sotto questo aspetto. Ciò migliora il funzionamento della seconda autorità nazionale. Il programma è stato attuato dall'OPCW per vari anni e si è dimostrato molto utile. Programmi di affiancamento saranno realizzati in Africa, Asia, Caraibi e America latina.

6) Laboratorio giuridico per gli Stati parte caraibici e centroamericani

I laboratori giuridici sono parte delle iniziative intraprese dal segretariato tecnico per promuovere una più pronta adozione della legislazione attuativa nazionale ad opera degli Stati parte caraibici e centroamericani. L'obiettivo principale consiste nel fornire assistenza pratica agli Stati parte partecipanti in merito alle problematiche giuridiche che sorgono in fase di attuazione nazionale della CWC. I laboratori servono anche a coadiuvare gli Stati parte nella messa a punto dei rispettivi progetti di legislazione, offrendo l'opportunità di consultare direttamente i rappresentanti dell'ufficio di supporto all'attuazione dell'OPCW in merito all'elaborazione della normativa attuativa nazionale nonché di ottenere qualunque altro tipo di assistenza giuridica, ad esempio in merito allo sviluppo di regolamenti e norme sussidiari.

7) Rafforzamento delle capacità di formazione per gli ispettori e gli esperti del segretariato tecnico dell'OPCW

I corsi di formazione che riguardano le sostanze chimiche classificate della tabella 1 rappresentano uno degli elementi fondamentali dello sforzo teso a preservare la competenza e il know-how maturati dell'OPCW. Il rispetto di rigorose norme tecniche è cruciale affinché agli ispettori e agli esperti del segretariato tecnico siano impartiti corsi di formazione efficaci e di qualità. Allo stesso tempo esso aumenterà la protezione chimica e la bioprotezione e rafforzerà la preparazione alla prevenzione e alla risposta agli attacchi che comportano sostanze chimiche tossiche. L'attività includerà l'acquisizione delle attrezzature, dei dispositivi e del materiale necessari, e si tradurrà in una prestazione migliore da parte dei laboratori coinvolti.

8) Modernizzazione dei sistemi di gestione delle informazioni per l'ufficio verifica dell'OPCW

L'ufficio verifica dell'OPCW utilizza attualmente vari sistemi informativi legacy, alcuni dei quali pesantemente personalizzati, che impediscono il trattamento delle informazioni in maniera efficace ed efficiente.

Tra gli altri:

- sistemi fuori rete,
- sistemi legacy che mancano di capacità aggiornate,
- pesante personalizzazione dei sistemi e impossibilità di apportare miglioramenti in modo tempestivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse,
- indisponibilità di funzionalità moderne quali la capacità di ricerca a testo intero e il trattamento digitale,
- nessuna possibilità di gestione da parte dell'utente del processo di assegnazione dei lavori.

Questa attività mira a modernizzare i sistemi di gestione delle informazioni dell'ufficio verifica dell'OPCW sostituendo detti sistemi su misura con un soluzione d'impresa per la gestione dei documenti dotata di capacità attuali. I vantaggi prospettati saranno un aumento dell'efficienza nel trattamento delle informazioni, una riduzione del lavoro manuale, miglioramenti nella qualità dei dati e capacità analitiche più estese.

9) Visite di rappresentanti del consiglio esecutivo e di osservatori degli Stati con economie in via di sviluppo ad impianti di distruzione delle armi chimiche

Ad oggi, sono state effettuate otto visite: quattro negli Stati Uniti d'America, tre nella Federazione russa e una in Cina (impianti di distruzione delle armi chimiche abbandonate), con finanziamenti erogati ai sensi dell'azione comune 2007/185/CFSP, della decisione 2009/569/CFSP e della decisione 2012/166/CFSP. Le visite finora effettuate si sono rivelate utili per affrontare questioni o preoccupazioni in relazione al programma dello Stato parte detentore finalizzato a ottemperare agli obblighi di distruzione delle proprie armi chimiche. Tutti gli Stati parte trarranno vantaggio da queste visite, che contribuiranno a rafforzare la trasparenza e a costruire la fiducia nel fatto che si

stanno compiendo progressi verso la distruzione completa delle restanti armi chimiche, ai sensi delle disposizioni della CWC e con la verifica del segretariato tecnico. Il progetto dovrebbe incoraggiare una più ampia partecipazione degli Stati parte alle visite, tenendo conto allo stesso tempo di idonei criteri di finanziamento e provvedendo ad una rotazione adeguata dei partecipanti.

10) Attuazione degli insegnamenti tratti dalla missione in Siria

Con la prevista fine del programma di eliminazione delle armi chimiche in Siria, l'OPCW condurrà un esame della sua partecipazione a tale operazione che non ha precedenti. L'OPCW sta inoltre già partecipando ad un'esercitazione sugli insegnamenti tratti organizzata dall'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo (UNODA) nell'ambito dell'indagine sull'uso di armi chimiche in Siria nel 2013. Ne consegue che nel corso del 2014 dovrebbero essere identificati molti degli insegnamenti derivanti dall'indagine delle Nazioni Unite e dalla missione volta all'eliminazione delle armi chimiche siriane.

Gli insegnamenti identificati dovranno essere tradotti in pratica e integrati nelle procedure e attività dell'OPCW. Per ottenere la massima efficacia in tal senso, si propone di tenere laboratori volti ad esaminare gli insegnamenti identificati e le implicazioni per l'OPCW delle attività in Siria nel 2013 e 2014. I risultati dei laboratori saranno ripresi in una modifica delle procedure OPCW e nei futuri programmi di formazione.

Progetto II — Cooperazione internazionale

Obiettivi

- potenziare lo sviluppo economico e tecnologico mediante la cooperazione internazionale nel settore chimico per attività i cui scopi non sono vietati dalla CWC,
- promuovere la missione dell'OPCW e gli obiettivi della CWC mediante un coinvolgimento più assiduo degli Stati parte nelle iniziative di cooperazione internazionale per l'uso pacifico della chimica.

Scopi

- rafforzare la capacità dei laboratori a finanziamento pubblico negli Stati parte con economie in via di sviluppo o economie in transizione di attuare la CWC nel settore degli usi pacifici della chimica,
- assistere gli Stati parte con economie in via di sviluppo o economie in transizione nel potenziamento degli approcci alla gestione della protezione e sicurezza chimiche nelle piccole e medie imprese del settore chimico.

Risultati

- miglioramento del livello di competenza tecnica dei laboratori a finanziamento pubblico degli Stati parte con economie in via di sviluppo o economie in transizione nel settore dell'analisi delle sostanze chimiche connesse all'attuazione nazionale della CWC e nell'applicazione pacifica della chimica utilizzando metodi analitici moderni, segnatamente la gascromatografia (GC) e la gascromatografia/spettrometria di massa (GC-MS),
- migliori livelli di competenza e comprensione tra il personale delle piccole e medie imprese, i rappresentanti delle associazioni industriali e le autorità nazionali o istituzioni governative degli Stati parte con economie in via di sviluppo o economie in transizione per quanto riguarda le pratiche di gestione della protezione e sicurezza dei processi.

Attività

1) Corsi di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche

In questi corsi, della durata di due settimane, ai partecipanti sono impartite una formazione teorica ed esperienza pratica in GC e GC-MS. Fra i temi trattati figurano i seguenti: hardware; convalida e ottimizzazione del sistema; individuazione di guasti, problemi e simili; preparazione di campioni ambientali; analisi GC/GC-MS di tali campioni per le sostanze chimiche connesse alla CWC. Ai partecipanti sarà inoltre impartita una formazione pratica intensiva nella preparazione di diverse matrici di campioni da analizzare mediante GC con rivelatori selettivi di elementi e mediante GC-MS nelle modalità della ionizzazione chimica e ionizzazione a impatto elettronico. I partecipanti saranno infine iniziati a una gamma di procedure di estrazione, purificazione e derivatizzazione. I corsi saranno realizzati con il sostegno di VERIFIN, insigne istituzione scelta mediante una procedura di gara trasparente, con la quale l'OPCW ha concluso un accordo quinquennale.

2) Sensibilizzazione dell'industria — Laboratori sulla gestione della protezione e sicurezza chimiche

Questi laboratori durano due giorni e mezzo e trattano, fra l'altro, i temi seguenti: sicurezza e protezione nell'industria chimica, strategie di gestione delle sostanze chimiche, gestione della sicurezza dei processi chimici, migliori prassi industriali e introduzione al programma Responsible Care®.

Nella seduta di apertura è inoltre presentata una visione d'insieme della CWC e dei programmi di cooperazione internazionale. Si provvederà alla cooperazione e al coordinamento con altri attori che hanno maturato un'esperienza in questo settore, se necessario.

Un laboratorio sarà destinato al Nordafrica, al Medio Oriente e alle sottoregioni del Golfo e sarà impartito in arabo.

Progetto III — Scienza e tecnologia

Obiettivi

Permettere al direttore generale dell'OPCW («direttore generale») di formulare pareri e raccomandazioni alla conferenza degli Stati parte, al consiglio esecutivo dell'OPCW o agli Stati parte in ordine ai settori scientifici e tecnologici pertinenti per la CWC.

Scopi

- determinare la direzione delle attività connesse a scienza e tecnologia in sede di OPCW nel periodo di interim tra la quarta e la quinta conferenza di revisione,
- permettere al direttore generale di formulare pareri speciali per gli organi decisionali dell'OPCW e per gli Stati parte nei settori scientifici e tecnologici pertinenti per la CWC,
- attingere da un più ampio pool di esperti scientifici disponibili per l'OPCW, e disporre di meccanismi migliori per restare informati sugli sviluppi in materia di tecnologie per il controllo delle sostanze chimiche e di strumenti informatici per l'analisi di serie di dati complessi contenenti informazioni chimiche,
- costruire e mantenere una rete di soggetti interessati non tecnici che possano prestare esperti scientifici all'OPCW per valutare tutti gli aspetti delle nuove scienze e tecnologie allo scopo di ottenere consulenze più complete sulla scienza e la tecnologia e il relativo impatto,
- permettere a un certo numero di laboratori non in loco di analizzare le tossine a sostegno della CWC.

Risultati

- espandere la rete di competenze scientifiche su cui l'OPCW può contare che potenzieranno gli sforzi di controllo, già in corso, in ambito scientifico e tecnologico e aumentare la visibilità della CWC presso la comunità scientifica,
- costruire e mantenere i rapporti con il mondo scientifico coinvolto nei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici, pertinenti per la CWC,
- creazione di opportunità allo scopo di coinvolgere i soggetti interessati non tecnici in discussioni produttive con esperti tecnici sullo sviluppo scientifico e tecnologico, a fini di valutazione dell'impatto e dei rischi per la sicurezza,
- pareri e raccomandazioni nei settori scientifici e tecnologici pertinenti per la CWC formulati dal comitato scientifico consultivo e trasmessi dagli Stati parte,
- maggiore consapevolezza della necessità di analizzare le tossine pertinenti per la CWC.

Attività

1) Informatica chimica per agevolare la collaborazione internazionale

L'attività mira a costituire un gruppo di scienziati incaricati di collaborare al fine di procurarsi, collazionare ed analizzare dati con firme chimiche uniche. Essa intende giungere a una compilazione di dati raccolti da un'ampia gamma di attività ordinarie di monitoraggio delle sostanze chimiche contenenti firme chimiche (ad esempio dati raccolti dal monitoraggio atmosferico, raccolta di campioni ambientali, test sull'acqua, ed altro). Obiettivo dell'attività è mettere in rapporto i chimici e gli scienziati dell'informazione di varie regioni del mondo per creare un centro di diramazione da cui l'informazione possa essere trasmessa ai collaboratori a fini di visualizzazione ed analisi informativa sulla chimica globale e regionale. Questo lavoro intende agevolare il dialogo del segretariato tecnico con

la comunità scientifica. Il risultato principale sarà un centro per la raccolta dei dati e la loro trasformazione in formati compatibili con gli strumenti analitici utilizzati dai ricercatori che collaborano all'attività. Tale centro di diramazione, ubicato in una delle università partecipanti, sosterrà la rete di scienziati coinvolti e getterà le basi per la sua espansione oltre il periodo di attuazione.

2) Valutazione degli sviluppi in materia di scienza e tecnologia

Serie di laboratori di esperti — comprendenti membri del comitato scientifico consultivo, esperti associati con l'Unione internazionale di chimica pura e applicata ed altri esperti — diretti a valutare l'impatto degli sviluppi attuali e potenziali in campo scientifico e tecnologico per quanto riguarda l'attuazione della CWC.

Il lavoro servirà di sostegno al comitato scientifico consultivo nell'elaborazione della relazione sugli sviluppi in campo scientifico e tecnologico destinata alla quarta conferenza di revisione della CWC.

Per la realizzazione di questa attività sarà esplorata la possibilità di stringere partenariati con altre organizzazioni internazionali.

3) Usi molteplici della chimica: comprendere gli aspetti di sicurezza degli sviluppi tecnologici

Una serie di laboratori ad uso dei centri regionali di eccellenza e dei dipartimenti universitari coinvolti negli aspetti di sicurezza delle armi di distruzione di massa. Lo scopo è aiutare coloro che sono interessati alle implicazioni degli sviluppi tecnologici a comprendere il processo di concezione, sviluppo, adattamento e creazione delle tecnologie.

I partecipanti ai laboratori acquisiranno competenze e conoscenze in merito a:

- discipline scientifiche convergenti (in particolare, ma non solo, la convergenza tra chimica e biologia), di grande impulso per le nuove tecnologie e stimolo di applicazioni e approcci nello sviluppo generale della tecnologia,
- migliori prassi per il monitoraggio della tecnologia,
- modalità di una migliore valutazione dei rischi connessi alle tecnologie nuove e in evoluzione,
- comprensione del fatto che l'adattamento delle nuove tecnologie è un fattore critico per un'efficace gestione della sicurezza.

Questo lavoro permetterà di capire meglio il ruolo di scienza e tecnologia a sostegno dell'effettiva attuazione della sicurezza multilaterale nonché dei trattati sulle armi di distruzione di massa, prendendo la CWC come esempio.

4) Gruppi temporanei del comitato scientifico consultivo

Sostenere le riunioni dei gruppi temporanei che permetteranno al comitato scientifico consultivo di formulare un parere tecnico specializzato per il direttore generale circa l'attuazione della CWC. A sua volta il direttore generale potrà fornire una consulenza, sostenuta da un parere scientifico attendibile, agli organi decisionali e agli Stati parte su questioni strategiche.

5) Sviluppo di metodi analitici standardizzati per l'analisi delle tossine biologiche

Le tossine biologiche sono disciplinate dalla convenzione sulle armi biologiche (BTWC). Due tossine biologiche (ricino e sassitossina) sono inoltre elencate nella CWC in quanto armi chimiche e sono rigorosamente disciplinate. Altre tossine biologiche possono anche rientrare nei criteri generali della CWC che vietano l'uso di agenti tossici in guerra.

Il solido regime di verifica della CWC manca nella BTWC. Ai sensi della CWC gli ispettori sono autorizzati a prelevare campioni per effettuare analisi in loco (se possibile, ma spesso è impossibile per le tossine biologiche) o inviarli a laboratori situati altrove. L'analisi presso i laboratori richiede attrezzature e metodi d'analisi sofisticati, oltre a dati o materiale di riferimento.

Per questo progetto i laboratori dell'OPCW e i laboratori partner:

- predisporranno/acquisiranno materiale di riferimento,
- condurranno esercitazioni interlaboratorio (round robin),
- redigeranno e convalideranno procedure operative raccomandate per l'analisi delle tossine biologiche,
- raccoglieranno i dati di riferimento dai laboratori partner,

- metteranno in comune le procedure operative raccomandate e i dati di riferimento con i laboratori partner e la comunità scientifica,
- valuteranno le procedure d'analisi/i kit di individuazione utilizzabili in loco, al fine di orientare le decisioni sulle analisi eseguite altrove, e come elemento di protezione per gli ispettori in loco.

Progetto IV — Preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche

Obiettivi

Contribuire allo sviluppo di capacità degli Stati parte in termini di prevenzione, preparazione e risposta a un attacco terroristico con armi chimiche e migliorare la risposta a richieste di assistenza in caso di uso o minacciato di uso di sostanze chimiche.

Scopi

- sensibilizzare gli Stati parte all'importanza di presentare tempestivamente dichiarazioni complete sui programmi nazionali finalizzati alla protezione,
- accrescere il contributo degli Stati parte alla preparazione dell'OPCW a rispondere a domande di assistenza,
- incoraggiare gli Stati parte a stimolare la creazione di reti regionali nelle loro regioni o subregioni per migliorare la risposta coordinata ad attacchi con armi chimiche,
- incoraggiare gli Stati parte a instaurare un coordinamento e una cooperazione tra subregioni per la risposta alle emergenze chimiche,
- creare la capacità degli Stati parte di divulgare ulteriormente la conoscenza e le competenze acquisite durante i corsi di formazione,
- effettuare esercitazioni e valutare la prevenzione, preparazione e risposta, a livello nazionale, a un incidente chimico e sensibilizzare all'adozione di nuove misure volte a innalzare il livello di preparazione,
- effettuare esercitazioni e valutare il coordinamento della comunità internazionale nella prevenzione e risposta a un incidente chimico.

Risultati

- creazione delle condizioni preliminari alla formazione di una rete regionale del personale per la risposta di emergenza,
- gli Stati parte sono consapevoli dell'importanza di presentare tempestivamente dichiarazioni complete sui programmi nazionali finalizzati alla protezione,
- gli Stati parte sono maggiormente in grado di rispondere alle domande di assistenza dell'OPCW,
- maggiore sensibilizzazione degli Stati parte per quanto riguarda la necessità di promuovere la cooperazione in ordine alle emergenze dovute ad armi chimiche in caso di attacco,
- un gruppo di istruttori provenienti dagli Stati parte dell'Asia centrale in grado di sostenere il piano di risposta alle emergenze chimiche addestrando il personale di primo intervento,
- piani più perfezionati di risposta alle emergenze per affrontare gli incidenti che coinvolgono sostanze chimiche tossiche degli Stati parte implicati mediante il trasferimento di conoscenze e prassi.

Attività

1) Formazione sull'assistenza e la protezione regionali

Un pacchetto di formazione comprendente un ciclo integrale per gli Stati parte dell'Asia centrale, che include corsi di base e approfonditi in assistenza e protezione. Ai corsi dovrebbe seguire un'esercitazione di conferma, in cui i partecipanti userebbero le conoscenze acquisite in uno scenario pratico, di addestramento sul campo. Il ciclo di formazione fornirà una maggiore resilienza contro l'uso abusivo di sostanze chimiche tossiche nonché una più forte capacità nazionale e regionale di rispondere a detto abuso. Il personale di primo intervento della regione che godrà di questa formazione sarà in seguito preso in considerazione per corsi di formazione dei formatori, finanziati dall'OPCW, a fini di ulteriore divulgazione delle conoscenze e competenze acquisite.

2) Esercitazione regionale di coordinamento sulla fornitura di assistenza

In linea con l'articolo X, paragrafo 7, della CWC, l'esercitazione proposta è un seguito del laboratorio di coordinamento dell'assistenza tenutosi in Argentina nell'ottobre 2013 e sarà diretta a verificare i meccanismi di fornitura di assistenza tra due o tre Stati parte della regione dell'America latina aventi frontiere in comune, e comporterà la partecipazione del resto degli Stati parte della regione, con compiti diversi.

3) Laboratori sull'assistenza e la protezione regionali

Il sostegno a questa attività è stato fornito nel quadro della decisione 2009/569/PESC e della decisione 2012/166/PESC. L'attività è concepita come un forum per i responsabili e i pianificatori coinvolti nella protezione della popolazione civile contro le armi chimiche, o che sarebbero incaricati della fornitura dell'assistenza di emergenza ai sensi dell'articolo X della CWC. I laboratori forniscono informazioni sull'attuazione dell'articolo X, sui progetti nazionali ed internazionali realizzati dall'OPCW, sugli approcci regionali all'assistenza e protezione, sulle sfide e le nuove opportunità nel campo dell'assistenza e protezione contro le armi chimiche e altre sostanze chimiche tossiche. Essi servono inoltre a promuovere le discussioni e l'analisi di varie problematiche connesse con l'assistenza e la protezione, con particolare attenzione a settori quali diritti e obblighi degli Stati parte, ai sensi dell'articolo X della CWC, presentazione di dichiarazioni sui programmi di protezione, analisi delle debolezze e dei settori problematici. Oltre a ciò i laboratori offrono una panoramica delle attività di assistenza e protezione nella regione interessata. I partecipanti effettuano delle presentazioni per condividere le esperienze, gli insegnamenti tratti e le idee nel settore dell'assistenza e della protezione, nonché della risposta di emergenza contro le minacce connesse con l'uso abusivo di sostanze chimiche tossiche. Le regioni interessate saranno l'America latina e l'Asia.

4) Esercitazioni di simulazione

Il sostegno a questa attività è stato fornito nel quadro della decisione 2009/569/PESC e della decisione 2012/166/PESC. Il progetto esercitazioni di simulazione rappresenta un seguito dell'esercitazione di simulazione (TTX) tenuta nell'agosto 2013 in Indonesia (finanziata in base alla decisione 212/166/PESC) sui cui insegnamenti si fonda. Uno dei risultati dell'esercitazione è stato lo sviluppo del modulo TTX utilizzabile per attività di sviluppo della capacità in altre regioni. Le esercitazioni verificheranno il processo decisionale intergovernativo e promuoveranno lo scambio di informazioni e la fornitura di assistenza tra le organizzazioni nazionali e internazionali competenti allo scopo di ridurre i rischi e l'impatto di un attacco con sostanze chimiche tossiche. Il progetto integra altri programmi dell'OPCW, in particolare quelli relativi all'assistenza e alla protezione, secondo quanto previsto dall'articolo X della CWC, e gli sforzi dell'organizzazione a sostegno degli Stati parte nell'adozione di misure nazionali di attuazione, nonché il progetto «L'OPCW quale piattaforma per rafforzare la sicurezza negli impianti chimici» (finanziato in base alla decisione 2012/166/PESC). Ai sensi dell'articolo X, gli Stati parte possono ricevere consulenza esperta ed assistenza dall'OPCW per lo sviluppo e il miglioramento della loro capacità di protezione contro le armi chimiche.

Progetto V — Universalità e sensibilizzazione

Obiettivi

- incoraggiare gli Stati non parte della CWC ad una migliore comprensione dei vantaggi derivanti dall'adesione alla CWC e da una maggiore partecipazione alle attività dell'OPCW,
- aumentare la consapevolezza sull'OPCW e la CWC, specie tra un vasto pubblico generale e determinati gruppi bersaglio nel settore dell'istruzione, come studenti e professori di chimica e ingegneria chimica, a livello secondario e superiore.

Scopi

- aumentare la consapevolezza e la conoscenza dell'OPCW e la CWC tra studenti e professori ed altri gruppi, se del caso,
- aumentare la visibilità dell'OPCW e spiegarne le attività a un pubblico più generale,
- migliorare i canali per raggiungere un pubblico più ampio possibile, in particolare i non tecnici e i non specialisti,
- aumentare la consapevolezza dei giovani sull'OPCW e la CWC in determinati Stati e regioni,
- gli Stati non parte della CWC partecipano maggiormente alle attività dell'OPCW e migliorano la loro comprensione della CWC e dei suoi vantaggi,
- estendere il dialogo con i soggetti interessati sulle questioni di sostanza che l'OPCW deve affrontare in caso di transizione istituzionale.

Risultati

- divulgazione di materiale didattico prodotto da associazioni nazionali, regionali e internazionali da utilizzare nelle scuole e nelle università,

- maggiore coinvolgimento del pubblico a favore dell'OPCW e della CWC tramite la mostra esposta durante vari eventi nel mondo,
- maggiore interazione di un pubblico giovane con l'OPCW in determinati Stati e regioni e sviluppo di strumenti dei media sociali e loro uso da parte dei partner OPCW,
- in ultima istanza, aumento del numero di nuovi Stati parte,
- contributo più intenso della società civile al processo decisionale dell'OPCW, tra cui l'opportunità di presentare direttamente ai delegati la propria visione sulle questioni di sostanza in occasione di speciali sessioni plenarie della conferenza degli Stati parte,
- materiale documentario, ivi compreso materiale video interno multiuso dell'OPCW, a fini divulgativi e di sensibilizzazione del pubblico generale.

Attività

1) Traduzione e divulgazione di strumenti e materiale didattici e di sensibilizzazione

Nel 2013 e 2014 il segretariato tecnico (sostenuto in parte dalla decisione 2012/166/PESC) ha prodotto vari strumenti didattici e di sensibilizzazione in inglese. Allo scopo di ottimizzare l'uso di tale materiale da parte di molti soggetti nel maggior numero di Stati parte possibile, il materiale deve essere tradotto nelle altre cinque lingue ufficiali dell'OPCW e in altre lingue molto diffuse. Il materiale tradotto dovrà essere ampiamente distribuito.

2) Allestimento di una mostra sull'OPCW

Allestimento di una mostra professionale sull'OPCW e la CWC da esibire in pertinenti riunioni, conferenze ecc., in collaborazione con i musei di scienze e i musei sulla pace. L'OPCW, insieme con il Centro Nobel per la pace, il MUSEON all'Aia ed altri istituti, ha già svolto alcuni lavori ma con questo progetto sarà predisposta una mostra secondo criteri professionali, che potrà essere utilizzata dall'OPCW ove necessario.

3) Sensibilizzazione dei giovani

Laboratori di sensibilizzazione destinati a un pubblico di giovani (15-25 anni) per suscitare consapevolezza nei confronti dell'OPCW e della CWC, nonché per coinvolgere i giovani nell'esplorazione delle opportunità di una futura carriera nel settore a livello internazionale. Si prevedono laboratori diretti e lo sviluppo di strumenti dei media sociali che possano essere impiegati dai partner regionali e dalle università.

4) Agevolazione dell'universalità per gli Stati non parte affinché aderiscano alla CWC

Il piano di lavoro per l'universalizzazione comprende: multipartenariato basato su un approccio su misura specifico per Stato, in formato flessibile (diplomazia mista — ufficiale e informale — e diplomazia informale), finalizzato a coinvolgere e proporsi; sponsorizzazione delle attività dell'OPCW presso la sua sede o altrove; seminari specifici per Stato; approccio regionale; eventi destinati a molteplici attori; banca dati per contatti nel Stato e sviluppo a fini di coordinamento.

5) Sostegno per la partecipazione delle ONG alle attività dell'OPCW

Il numero di ONG che si sono registrate alle conferenze dell'OPCW è andato crescendo in modo continuo e significativo dal 2008, raggiungendo un picco nell'aprile 2013 quando alla terza conferenza di revisione sono state ammesse 70 ONG in rappresentanza di tutte le regioni. Inoltre, per la prima volta in assoluto, le ONG hanno partecipato attivamente alle conferenze dell'OPCW interpellando i delegati nelle sessioni plenarie speciali della terza conferenza di revisione e della diciottesima conferenza degli Stati parte. La proposta offrirà sostegno di base per il viaggio e l'alloggio dei rappresentanti di ONG provenienti da Stati con economie in via di sviluppo o economie in transizione per consentire loro di partecipare ad ognuna delle conferenze degli Stati parte nel 2015 e 2016.

6) Sostegno allo sviluppo e alla promozione delle serie di documentari audiovisivi «Fires»

Il progetto Fires è stato prodotto dalla sezione media e affari pubblici dell'OPCW. Sono stati realizzati 4 episodi della durata dai 5 ai 20 minuti ciascuno, tra cui il primo episodio (A Teacher's Mission) che ha ricevuto un forte apprezzamento, quale strumento efficace di insegnamento, da parte del gruppo temporaneo del comitato scientifico

consultivo sull'istruzione e la sensibilizzazione dell'OPCW. L'ultimo episodio (Ich Liebe Dich) ha suscitato ancor più entusiasmo tra i soggetti interessati, tradottosi in manifestazioni di sostegno materiale e di collaborazione per la produzione di episodi futuri da parte di numerosi Stati parte. Il finanziamento dell'Unione assicurerà la produzione di almeno altri tre episodi.

Progetto VI — Programma per l'Africa

Obiettivo

Potenziare la capacità degli Stati parte africani di ottemperare agli obblighi previsti dalla CWC.

Scopi

Scopo 1 (Attuazione nazionale):

- rafforzare la capacità degli Stati parte africani di attuare efficacemente la convenzione a livello nazionale,
- aumentare il numero di Stati parte africani capaci di un'attuazione nazionale efficace a livello tanto quantitativo quanto qualitativo,
- migliorare la comprensione e la consapevolezza delle autorità nazionali degli Stati parte africani in merito alle questioni connesse alla CWC nell'ottica di una collaborazione e un sostegno di buon livello,
- efficacia delle autorità doganali nel controllo e monitoraggio del commercio di sostanze chimiche,
- rafforzare la collaborazione interagenzia a sostegno dell'effettiva attuazione nazionale della CWC sotto la guida dell'autorità nazionale.

Scopo 2 (Uso pacifico della chimica):

- rafforzare la capacità dei laboratori a finanziamento pubblico negli Stati parte africani con economie in via di sviluppo o economie in transizione di attuare la CWC nel settore degli usi pacifici della chimica,
- potenziare gli approcci alla gestione della protezione chimica nelle piccole e medie imprese del settore chimico negli Stati parte africani con economie in via di sviluppo o economie in transizione.

Risultati

Risultato 1 (Attuazione nazionale)

- i soggetti interessati migliorano la propria comprensione e sensibilizzazione nei confronti della CWC e rafforzano il loro ruolo e partecipazione agli sforzi nazionali di attuazione,
- le autorità doganali degli Stati parte africani migliorano le loro competenze relative a un'applicazione efficace dei dazi concernenti l'importazione/l'esportazione di sostanze chimiche classificate, nonché il loro coordinamento con le autorità nazionali,
- i soggetti interessati dispongono di informazioni corrette e aggiornate per un apprendimento efficace,
- i potenziali organi/agenzie interessati a sostenere l'attuazione della CWC convergono su un'agenda a breve termine per creare sinergie.

Risultato 2 (Uso pacifico della chimica):

- i laboratori a finanziamento pubblico degli Stati parte africani migliorano il livello di competenza tecnica nell'analisi delle sostanze chimiche connesse all'attuazione nazionale della CWC e nell'applicazione pacifica della chimica utilizzando metodi analitici moderni, segnatamente GC e GC-MS,
- il personale delle piccole e medie imprese, i rappresentanti delle associazioni industriali e le autorità nazionali/istituzioni governative degli Stati parte africani migliorano i livelli di competenza e comprensione per quanto riguarda le pratiche di gestione della protezione dei processi.

Attività

1) Forum regionale dei soggetti interessati/autorità nazionale

Le autorità nazionali svolgono ruoli specifici e importanti ed hanno responsabilità in tema di attuazione effettiva. Devono sviluppare e mantenere una cooperazione molto stretta e molto efficace con gli altri soggetti interessati a livello di Stato. La cooperazione non è sempre efficace a causa di carenze e dell'assenza di una buona intesa tra i soggetti. Il proposto Forum regionale dei soggetti interessati mira a riunire i principali soggetti interessati e i rappresentanti delle autorità nazionali per incontrarsi, conoscersi e capirsi meglio. Il Forum fornirà anche una buona occasione per scambiare esperienze ed opinioni e preoccupazioni ai fini di una buona cooperazione. Si tratta di un progetto pilota proposto per la regione africana.

2) Corso regionale di formazione per le autorità doganali degli Stati parte sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della CWC

Il sostegno agli operatori doganali è stato fornito nel quadro dell'azione comune 2005/913/PESC, dell'azione comune 2007/185/PESC, della decisione 2009/569/PESC e della decisione 2012/166/PESC. In base all'esperienza acquisita, la sensibilizzazione degli operatori doganali sarà attuata attraverso corsi di formazione intesi a migliorare la raccolta e la trasmissione alle autorità nazionali dei dati sulle importazioni ed esportazioni delle sostanze chimiche classificate. La formazione impartita offrirà dimostrazioni ed esercitazioni dirette e pratiche e integrerà un elemento relativo alla «formazione dei formatori». La formazione sarà tenuta dall'ufficio di supporto all'attuazione del segretariato tecnico con la consulenza tecnica dell'ufficio dichiarazioni nella regione africana.

3) Fornitura di materiale accademico/informativo sulla CWC

Per promuovere la comprensione e la sensibilizzazione alla CWC negli Stati parte africani sarà predisposto materiale informativo che sarà messo a disposizione delle biblioteche delle facoltà di chimica attraverso le autorità nazionali competenti. Nella prima fase l'attività sarà diretta a fornire informazioni, ma la seconda fase porterà all'introduzione della CWC nei programmi universitari di formazione/insegnamento. Si tratta di un progetto pilota proposto per la regione africana.

4) Sinergie e partenariato a favore di un'attuazione efficace

L'attività intende promuovere l'impegno dei potenziali organi/agenzie interessati a favore dell'attuazione della CWC. Si tratta di istituti di formazione regionali/subregionali per i militari, di istituti di formazione per le autorità doganali, di laboratori interessati, di enti accademici, di ONG e di organizzazioni a base comunitaria. Una volta individuato lo Stato parte pilota del progetto, si svilupperà ed attuerà un'azione di collaborazione. Per la regione africana si propone un evento pilota nazionale multisettoriale, organizzato dall'autorità nazionale pilota per tutti i principali organi/agenzie/istituti che, in virtù del loro mandato nazionale, svolgono un ruolo nell'attuazione nazionale della CWC.

5) Corsi di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche

In questi corsi, della durata di due settimane, ai partecipanti sono impartite una formazione teorica ed esperienza pratica in GC e GC-MS. Fra i temi trattati figurano i seguenti: hardware; convalida e ottimizzazione del sistema; individuazione di guasti, problemi e simili; preparazione di campioni ambientali; analisi GC/GC-MS di tali campioni per le sostanze chimiche connesse alla CWC. Ai partecipanti sarà inoltre impartita una formazione pratica intensiva nella preparazione di diverse matrici di campioni da analizzare mediante GC con rivelatori selettivi di elementi e mediante GC-MS nelle modalità della ionizzazione chimica e ionizzazione a impatto elettronico. I partecipanti saranno infine iniziati a una gamma di procedure di estrazione, purificazione e derivatizzazione. I corsi saranno realizzati con il sostegno di VERIFIN, insigne istituzione scelta mediante una procedura di gara trasparente, con la quale l'OPCW ha concluso un accordo quinquennale.

6) Sensibilizzazione dell'industria — CWC e laboratori sulla protezione dei processi chimici

Questi laboratori durano due giorni e mezzo e trattano, fra l'altro, i temi seguenti: protezione e sicurezza nell'industria chimica, strategie di gestione delle sostanze chimiche, gestione della sicurezza dei processi chimici, migliori prassi industriali e introduzione al programma Responsible Care®.

Nella seduta di apertura è inoltre presentata una visione d'insieme della CWC e dei programmi di cooperazione internazionale.

DECISIONE (PESC) 2015/260 DEL CONSIGLIO**del 17 febbraio 2015****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia.
- (2) Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/440/PESC ⁽¹⁾ relativa alla nomina del sig. Stavros LAMBRINIDIS quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani. Il mandato dell'RSUE è stato prorogato dalla decisione 2014/385/PESC del Consiglio ⁽²⁾ e scade il 28 febbraio 2015.
- (3) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 24 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del sig. Stavros LAMBRINIDIS quale RSUE per i diritti umani è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in materia di diritti umani, stabiliti nel trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nel quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia:

- a) rafforzare l'efficacia, la presenza e la visibilità dell'Unione per la protezione e promozione dei diritti umani nel mondo, in particolare approfondendo la cooperazione e il dialogo politico dell'Unione con i paesi terzi, i partner pertinenti, le imprese, la società civile e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché agendo nei pertinenti consessi internazionali;
- b) potenziare il contributo dell'Unione al rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo;
- c) migliorare la coerenza dell'azione dell'Unione in materia di diritti umani e l'inclusione dei diritti umani in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione.

*Articolo 3***Mandato**

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

- a) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, in particolare il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo;

⁽¹⁾ Decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 21).

⁽²⁾ Decisione 2014/385/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 66).

- b) contribuire all'attuazione degli orientamenti, degli strumenti e dei piani d'azione dell'Unione sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale;
- c) rafforzare il dialogo con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali in materia di diritti umani, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l'efficacia e la visibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani;
- d) contribuire a una maggiore coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione nel campo della protezione e della promozione dei diritti umani, in particolare apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti per assicurare la coerenza del rispettivo operato nel campo dei diritti umani.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° marzo 2015 al 29 febbraio 2016 è pari a 788 000 EUR.
2. L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'RSUE è deciso dal Consiglio.
3. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
4. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

*Articolo 8***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all'RSUE.

*Articolo 9***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato e in funzione della situazione della sicurezza nel paese interessato, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area geografica e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e un piano di emergenza e di evacuazione della missione;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area geografica;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area geografica, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

*Articolo 10***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se del caso, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare al gruppo «Diritti umani». Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

*Articolo 11***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. L'RSUE lavora in maniera coordinata con gli Stati membri e la Commissione, nonché, se del caso, con altri rappresentanti speciali dell'Unione europea. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione.
2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione, i capimissione degli Stati membri, nonché con i capi o comandanti delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune e, se del caso, altri rappresentanti speciali dell'Unione europea, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato.
3. L'RSUE mantiene stretti contatti, ricerca complementarità e sinergie con altri attori internazionali e regionali a livello centrale e sul campo. L'RSUE ricerca contatti regolari con le organizzazioni della società civile, sia a livello centrale che sul campo.

*Articolo 12***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° marzo 2015.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT